

DOTT. SALVATORE SEMINARA  
VIA MONTEVERGINE, 14  
89122 REGGIO DI CALABRIA (RC)

Prot. n. 10820  
del 23/07/2018

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N. 20 DEL 23/07/2016 DEL REVISORE UNICO

**OGGETTO: PARERE SU RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA RELATIVA AD  
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA**

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di luglio il sottoscritto Revisore Unico Dott. Salvatore Seminara nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/10/2014 pubblicata il 09/10/2014, procede con l'esame della proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ricevuta dal Responsabile del Settore Affari Generali e relativa a sentenza per occupazione illegittima per un importo totale di € 7.128,19.

**IL REVISORE**

**Premesso** che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, eli aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere eli pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Premesso** che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, tra le funzioni dell'organo di revisione prevede il rilascio di parere in relazione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

**Premesso** che il Ministero dell'Interno con la circolare 20 settembre 1993, n. 21/FL definisce il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.

**Premesso** che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27/12/2002, n°289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 "*provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n°165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*";

**Premesso** che la circolare del 28/02/1998 e la conseguente nota interpretativa del 02/08/2007, diramate dalla Procura Generale della Corte dei Conti, unitamente alla norma appena richiamata, demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni;

**Vista** la relazione prot. n. 9432 del 27/06/2016 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali nella quale si da atto di quanto segue:

**con Sentenza del Tribunale di Locri sezione staccata di Siderno n. 335/2014 notificata al Comune con Nota Prot. n. 3719 del 8 marzo 2016**, il Giudice dott.essa Elena Bova, ha accolto la domanda e per l'effetto condannato il Comune di Marina di Gioiosa Jonica al pagamento in favore di Iervasi Francesco C.F.: RSV FNC 44E15 E044S e D'Incalci Lugia C.F.: DNC LGU 49P59 I158U della somma di € 3.850,00 oltre rivalutazione e interessi legali sulla detta somma dalla data del 01/10/2003 di occupazione al soddisfo pari ad € 1.908,65, ha condannato altresì questo Comune al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti che si liquidano in complessivi € 1.994,00 già pagate di cui € 1.700,00 per onorari ed € 200,00 per diritti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, che la vertenza aveva ad oggetto il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa a seguito della realizzazione della

strada comunale Drusù e conseguente occupazione dei terreni senza l'effettiva conclusione della procedura espropriativa.

La Signora D'Incalci Lugia ha pignorato le somme detenute dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica per conto dell'esecutato Iervasi Francesco entro il limite dell'importo precettato aumentato della metà, che sulla scorta di titolo esecutivo (Ordinanza Presidenziale del 15/09/2011, munita di formula esecutiva il 23/11/2011 e notificata in data 13/11/2013) ammonta a complessivi € 3.697,14 a titolo di sorte capitale ed interessi;

Il Giudice dell'esecuzione Dott.essa Carmen Capitò con sentenza n. 484/2014 rettificata con sentenza n 73/2015 ha assegnato alla ricorrente D'Incalci Lugia la somma di € 1.136,26 oltre cap e Iva per spese legali ed € 2.698,74 quale importo parziale del credito vantato dal Sig. Iervasi Francesco;

La somma complessiva a carico del Comune di Marina di Gioiosa Jonica ammonta ad € 7.128,19 di cui:

- Sorte capitale € 3.850,00 (sentenza n. 335/2014)
- rivalutazione + interessi € 1.908,65 (sentenza n. 335/2014)
- Spese legali € 1.369,54 (sentenza n. 73/2015)

da liquidarsi come segue:

D'Incalci Lugia

€ 2.879,32 50% capitale + interessi e rivalutazione (sentenza n. 335/2014)

€ 2.698,74 somma assegnata a suo favore (sentenza n 73/2015)

Avvocato Antonella Napoli

Spese legali € 1.369,54 (sentenza n. 73/2015)

Iervasi Francesco € 180,59 quota rimanente capitale + interessi e rivalutazione (sentenza n. 335/2014);

**Considerato** che, per come indicato nella proposta deliberativa avanzata dal settore proponente (Affari Generali), la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

**Considerato** che il comma 3 dell'art. 31 del vigente regolamento di contabilità prevede che in caso di sentenze esecutive che si configurano ai sensi dell'art. 194 — comma I — lettera a) del Tuel, si procede al loro riconoscimento con le delibere di approvazione del bilancio di previsione, di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di assestamento generale.

**Appurato**, dal parere della responsabile del servizio economico finanziario, che il debito fuori bilancio di cui al presente parere troverà copertura con mezzi ordinari nel bilancio di previsione 2016, dopo l'approvazione delle variazioni per assestamento di bilancio, con gli stanziamenti di

spesa di seguito indicati:

- missione 1, programma 2, cap. 130, cod. 1.10.05.04.001, voce "Uffici amministrativi spese legali e controversie" per € 3.278,19;
- missione 1, programma 5, cap. 1779 cod. 2.02.02.01.999, voce "Sorte capitale oneri di esproprio".

**Accertato** che il presente riconoscimento dei debiti non pregiudica, in alcun modo, tutte le azioni già intraprese dall'Ente e quelle ancora possibili per l'eventuale recupero delle stesse somme nei confronti di terzi responsabili e/o debitori solidali;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**Vista** la relazione del Settore proponente (Affari generali) con cui si esprime parere tecnico favorevole - relazione prot. n. 9432 del 27/06/2016;

**Visto** il parere favorevole del responsabile del Settore Economico – Finanziario - Prot. n. 10426 del 15/07/2016;

### **ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta deliberativa di riconoscimento debiti fuori bilancio di cui al presente parere conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variazione di assestamento di bilancio sopra richiamata e fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa.

Il Revisore invita gli organi competenti a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento, ed a porre in essere tutte azioni inerenti e conseguenti nonché a valutare l'opportunità di proseguire in giudizio (ove possibile).

Il Revisore Unico

